

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1643</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MASCIADRI e CASTIGLIONE

*Presentata il 6 febbraio 1973*

### Equiparazione della carriera del ruolo degli analisti del servizio repressioni frodi a quella degli sperimentatori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 15 dicembre 1961, n. 1304, venne istituito il ruolo degli analisti del servizio repressioni frodi.

Sin da allora risultò evidente che il numero stabilito di 90 analisti per tutto il territorio nazionale suddivisi in 18 sedi era assolutamente insufficiente se si tiene conto del compito che questi tecnici sono chiamati a svolgere: il controllo analitico dei prodotti agrari e di uso agrario previsti dal regio decreto-legge 5 ottobre 1925, n. 2033, e successive aggiunte e modificazioni.

La situazione si è ulteriormente aggravata allorché si è constatato che fino ad oggi non si sono potuti coprire i 90 posti di organico perché ai concorsi banditi partecipano un numero esiguo di concorrenti molti dei quali, pur risultati vincitori, o non prendono servizio o si dimettono a distanza di qualche anno.

Ciò in quanto molti di questi tecnici, una volta acquisita una pratica notevole nelle analisi strumentali, lasciano il posto per trasferirsi in uffici provinciali e regionali o presso laboratori privati e industriali che assicurano loro una remunerazione ben più consona alla particolare delicatezza del lavoro.

Ora esiste, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un altro ruolo,

quello degli sperimentatori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per il quale lo stesso problema è stato risolto con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, che garantisce a questi tecnici una retribuzione più dignitosa, sicché non si vede perché tecnici in possesso dello stesso tipo di laurea, con un lavoro simile e con ben più gravi responsabilità, anche in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, non debbano godere dello stesso trattamento economico, tanto più che i laboratori del Servizio repressioni frodi sono aggregati agli Istituti di sperimentazione agraria e l'articolo 27 della legge sopracitata istituisce una sezione presso detti uffici per lo svolgimento del servizio repressioni frodi medesimo.

È da osservare altresì che una carriera basata su una gerarchia di qualifiche (direttore analista, capo, superiore, ecc.) è del tutto fuori luogo per dei ricercatori che svolgono, dall'inizio alla fine della carriera stessa, lo stesso lavoro.

Per tutti i sopraesposti motivi ci onoriamo di sottoporre all'esame del Parlamento la seguente proposta di legge tendente appunto ad equiparare la carriera degli analisti del Servizio repressioni frodi a quella degli sperimentatori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

La carriera del ruolo degli analisti del Servizio repressioni frodi è equiparata a quella degli sperimentatori di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

### ART. 2.

Al concorso per la nomina a direttore di sezione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono ammessi anche gli analisti di cui all'articolo 1 i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio.